## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE

# 8324/06

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 15/02/2006
Accisione Al 18-2-26

SENTENZA

N. 634 106

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FABBRI GIANVITTORE

PRESIDENTE

1.Dott.CHIEFFI SEVERO

CONSIGLIERE

REGISTRO GENERALE

N. 045679/2005

2.Dott.MOCALI PIERO

3.Dott.CORRADINI GRAZIA

4.Dott.PIRACCINI PAOLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / OPDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) ARGENTINA CATALDO

N. IL 27/04/1977

avverso ORDINANZA del 10/10/2005

TRIB. LIBERTA'

di TARANTO

sentita la relazione fatta dal Consigliere FABBRI GIANVITTORE <u>TELLE</u> sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARD

Rigello del vienta

flore

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza dell'10-10-2005 il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto il 19-9-2005, con la quale Argentina Cataldo era stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione e porto di arma da fuoco, usata per sparare contro la porta dell'abitazione di Lanza Antonio.

Il tribunale disattendeva l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida del fermo, rilevandone la tardività.

Riteneva sussistenti a carico dell'indagato i necessari indizi in base alle dichiarazioni rese alla P.G. da Barone Rosina - ex convivente dell'indagato e poi legata a Lanza Angelo - a quelle rese da Lanza Lorenzo, fratello di Angelo, e a quelle risultanti dalla registrazione di una telefonata fra quest'ultimo e il M.llo De Leonardis. Dalle prime era emerso che l'Argentina, che possedeva un fucile, aveva minacciato di sparare a Lanza Angelo e alla sua famiglia e che la sera prima dei fatti aveva detto che nella nottata sarebbero iniziati i fuochi e la guerra contro la famiglia Lanza; dalle seconde era emerso che l'indagato aveva ripetutamente cercato di rintracciare Lanza Angelo; dalle ultime era emerso che l'Argentina aveva mostrato una doppietta con le canne mozzate e aveva minacciato di sparare a chi avesse avuto una relazione con la sua ex convivente.

Il tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di reati e non prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena, per l'ontologica incompatibilità di tale beneficio con il pericolo di recidiva.

Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato, deducendo due motivi.

1/2

Con il primo denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. 148 c.p.p. Premette, in proposito, che il tribunale ha errato nel ritenere sollevata l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida, mentre egli aveva eccepito la nullità dell'udienza per il riesame; sostiene, poi, che tale nullità – che peraltro era rilevabile anche di ufficio – sussisteva in quanto la notifica dell'avviso di udienza era stata effettuata tramite i carabinieri, contrariamente a quanto previsto dall'art. 148 comma 2 c.p.p., come modificato dal D.L. 144/2005.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che non erano utilizzabili le dichiarazioni di Barone e Lanza Angelo, raccolte per telefono; che non è stata valutata la gravità degli indizi, semplicemente indicati; che non è stata adeguatamente motivata l'impossibilità della concessione della sospensione condizionale della pena.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, si osserva che anche a seguito della modifica all'art. 148 c.p.p., apportata dall'art. 17 del D.L. 144/2005, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p.

Ne consegue che l'irregolarità verificatasi nel caso di specie – ove la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza – non può ritenersi determinante l'inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso che questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; né può ritenersi causa di nullità, non essendo prevista tale

sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, posto che comunque una notifica vi è stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talché l'irregolarità non ha inciso negativamente sull'intervento e l'assistenza dell'indagato.

Peraltro la predetta irregolarità non può neppure considerarsi eccepita all'udienza di riesame, perché in tale sede l'eccezione risulta verbalizzata come formulata in relazione all'avviso per l'udienza di convalida del fermo, e non per quella di riesame, e che il verbale è fidefacente e non ne è stata chiesta la correzione.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Invero dall'ordinanza impugnata risulta – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – che la teste Barone ha reso sommarie informazioni presso la Stazione dei Carabinieri di Angri, di talché le sue dichiarazioni sono pienamente utilizzabili. Esse, valutate dal giudice *a quo* come pienamente attendibili, ben possono costituire, insieme a quelle rese da Lanza Lorenzo - anche a prescindere da quelle rese da Lanza Angelo solo telefonicamente - il quadro indiziario necessario in fase cautelare, la cui gravità è stata implicitamente ritenuta dal tribunale, nel confermare la misura dopo avere specificamente indicato i predetti indizi, e può ritenersi sussistente anche indipendentemente dalle dichiarazioni telefoniche di Lanza Angelo, in base alla cosiddetta prova di resistenza che può essere effettuata anche in sede di legittimità (Sez. U. 25-2-1998, Gerina; I, 13-11-2001, Postiglione; I, n. 1495 del 2-12-1998, Archinà e altri, rv. 212274).

La valutazione della non prevedibilità della concessione della sospensione condizionale della pena è stata effettuata in conformità al sistema giuridico e in maniera non manifestamente illogica, perché l'accertamento del pericolo di reiterazione di reati vale a configurare un

giudizio prognostico negativo che è ostativo alla concessione del predetto beneficio.

### P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

